



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 73

PROT. N. 0012842

SETTORE TECNICO SERVIZIO VIABILITA' E SERVIZI PUBBLICI

OGGETTO: *ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE.
REGOLAMENTAZIONE SOSTA E VELOCITA' NELLE VIE COSTA E LEOPARDI.*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 28 marzo 2007 e modificato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 187 del 23 settembre 2009.

Vista la determinazione del Sindaco n. 10 del 30 settembre 2009, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Settore Tecnico ai sensi dell'art. 21, comma 10, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Preso atto che il vigente Piano Generale della Mobilità Urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 25 giugno 2008, prevede, tra l'altro, per la Zona Ambientale 12 "Pavese", la realizzazione dell'incrocio rialzato all'angolo delle Vie Costa e Leopardi nonché la regolamentazione della sosta nelle due citate vie.

Considerato che si sono recentemente conclusi i lavori per la realizzazione dell'incrocio rialzato di cui sopra e di ripavimentazione di un tratto della Via Leopardi.

Rilevata pertanto l'opportunità di procedere alla regolamentazione della velocità e della sosta nelle due vie citate, conformemente a quanto previsto dal Piano Generale della Mobilità Urbana, come specificato in precedenza.

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e s.m. e i.:

o r d i n a

- l'istituzione del limite di velocità di 30 km./h. all'incrocio delle Vie Costa e Leopardi come da apposita segnaletica;
- l'istituzione delle aree destinate alla sosta a tempo indeterminato, come da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, in Via Costa (nel tratto compreso tra Via Ducale e Via Leopardi) ed in Via Leopardi (nel tratto compreso tra Via San Pancrazio e via Costa);
- l'istituzione del divieto di sosta in Via Leopardi (nel tratto compreso tra Via San Pancrazio e via Costa), lato numeri civici dispari;

d i s p o n e

la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine provvedano all'esecuzione della presente ordinanza.

Ai sensi degli artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverte: responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Viabilità e Servizi Pubblici, geom. Giacoletto Franco; contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministro dei lavori pubblici (D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale amministrativo regionale nel termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione (legge 6 dicembre 1971 n. 1034).

Pianezza, lì 03/08/2010

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
